

CIRCOLARE N° 1 del 15/01/2018

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

BONUS ASSUNZIONE GIOVANI 2018 - art. 1, cc. 100-108 della L. 205/2017

La nuova legge di Bilancio prevede agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con meno di 30 o 35 anni, purché mai occupati a tempo indeterminato in precedenza.

Il datore di lavoro privato potrà beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui.

L'agevolazione non opera su premi e contributi dovuti all'INAIL né sulle contribuzioni non aventi natura previdenziale.

Per fruire dell'agevolazione, il datore di lavoro dovrà assumere dei giovani la cui età, alla data della prima assunzione, sia inferiore a 35 anni (dal 2019 il limite scenderà a non più di 30 anni di età) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, né con il medesimo datore di lavoro, né con altri datori.

È opportuno precisare che non impedisce il godimento del beneficio un precedente rapporto di apprendistato svolto presso altro datore di lavoro e non proseguito in rapporto a tempo indeterminato.

Lo sgravio spetta anche nei casi di conversione, successiva al 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Non è invece applicabile ai rapporti di lavoro domestico e all'apprendistato in qualsiasi forma.

Viene data la possibilità, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia parzialmente fatto fruire l'esonero a un precedente datore di lavoro, per il nuovo datore di lavoro di vedersi riconoscere il beneficio per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di applicare lo sgravio, per un massimo di 12 mesi e nel limite di 3.000 € su base annua, anche nei casi di prosecuzione, dal 1.01.2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

L'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con altri esoneri.

Ricordiamo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Iniziativa Frua snc
Corinne Fumagalli